



STUDIO
FANTINELLO
CARLO

Informativa Studio Fantinello Carlo

n. 10 del 04.06.2018


Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Stipendi in contanti: dal 1° luglio 2018 scatta il divieto

Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento intendiamo informarLa sul divieto di pagamento in contanti degli stipendi ai propri dipendenti e collaboratori a decorrere dal 1° luglio 2018.

Premessa

A decorrere dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 911 Legge n. 205/2017).



OSSERVA - Ai fini della novità in commento, per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, **nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.**

Strumenti di pagamento

In dettaglio, la nuova normativa stabilisce che **a far data dal 1° luglio 2018** i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

Mezzo di pagamento utilizzabile

- 1) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore
- 2) strumenti di pagamento elettronici

→ 3) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento

→ 4) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato

OSSERVA – Nel caso di cui al punto 4), l'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

L'altra novità



La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Le sanzioni

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

Sanzione



Da 1.000 a 5.000 euro